



Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 50 del 18/11/2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 CIRCOLARI L.N.D.

In allegato al presente C.U., del quale fanno parte integrante, si pubblicano le sottoelencate Circolari emesse dalla F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti:

- Circolare n. 41: Circolare n. 36-2022 Centro Studi Tributarî LND;
- Circolare n. 42: Certificazione iscrizione al Nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche;
- Circolare n. 43: Lista sostanze proibite 2023.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 DPCM DEL 3 OTTOBRE 2022 ATTUATIVO PER IL FONDO A RISTORO DI SPESE SANITARIE E SANIFICAZIONE

Si fa riferimento al Decreto attuativo in oggetto, pubblicato in data 7 novembre 2022 sul sito www.sport.governo.it (All. 1), unitamente alla modulistica che dovrà essere utilizzata per l'inoltro delle istanze da parte delle Società associate alla L.N.D. (All. 2 e All. 3) con i Documenti previsti dal Decreto stesso.

A tale riguardo, su indicazione della L.N.D. a seguito delle interlocuzioni avute con la F.I.G.C., si richiama preliminarmente l'attenzione sugli aspetti di seguito riportati:

- Possono accedere al Fondo tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Il contributo, in ogni caso, non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 4 del 2022 (**27 gennaio 2022**);
- Le richieste potranno essere avanzate sulla base delle spese effettivamente sostenute, facendo riferimento all'applicazione del principio di cassa;
- L'ammontare delle spese sostenute durante l'intero periodo di riferimento che, viene sottolineato, **è dal 1° febbraio 2020 al 31 marzo 2022**, dovrà essere oggetto di apposita e puntuale certificazione da parte del Presidente del Collegio Sindacale del soggetto richiedente o di un Revisore Legale iscritto nel Registro dei Revisori Legali oppure di un Professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o in quello dei Consulenti del Lavoro, oppure del Responsabile del Centro di Assistenza Fiscale;
- Ai soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del Decreto attuativo del 16 settembre 2021 sarà decurtato quanto già percepito in precedenza;
- Su indicazione della F.I.G.C., si specifica quanto deve essere attestato dal soggetto certificatore di cui all'art. 4 comma 3 del DPCM: 1)

Sussistenza dei requisiti richiesti come soggetto certificatore, indicando i riferimenti del caso (es. numero iscrizione Albo, ecc.) e come soggetto beneficiario (art. 2 del DPCM); 2) Rispetto del principio di cassa per la documentazione prodotta da Società o Associazioni Dilettantistiche e che le spese rendicontate siano state effettivamente sostenute entro il periodo previsto (1 febbraio 2020 - 31 marzo 2022); 3) Completezza di tutta la documentazione richiesta e predisposizione secondo le modalità richieste dall'art. 3 comma 2 (*il certificatore dovrà firmare oltre alla certificazione anche il prospetto di rendicontazione inviato*); 4) Inerenza dei costi alle finalità del Decreto e alle tipologie di cui all'art. 4 comma 2 del DPCM; 5) Ammontare delle spese sostenute nell'intero periodo e ritenute ammissibili; 6) Le spese rendicontate non devono aver beneficiato di ulteriori contributi (*contributi Legge Melandri, contributi Fondo Professionismo femminile, altri contributi COVID, ecc.*);

- Dovranno essere rendicontate nuovamente nei prospetti ed essere attestate dal soggetto certificatore anche le spese oggetto della rendicontazione di cui al precedente DPCM del 16 settembre 2021.
- I soggetti richiedenti dovranno fornire i prospetti di rendicontazione, tutti i giustificativi di spesa (fatture, pagamenti, ecc.) e la citata certificazione. Non dovranno essere re-inviolate le copie dei giustificativi di spesa già fornite con la precedente rendicontazione. I prospetti inviati dovranno essere firmati dal legale rappresentante della Società e dal soggetto certificatore, e inviati in formato excel o pdf;
- Qualora nel periodo di riferimento sopra richiamato, cioè dal 1° febbraio 2020 al 31 marzo 2022, le Società richiedenti siano state interessate da promozioni e/o retrocessioni nei campionati, le relative istanze dovranno essere inoltrate soltanto al Comitato/Dipartimento/Divisione Calcio a Cinque in cui la Società si trovi attualmente a svolgere il campionato di competenza nella corrente stagione sportiva 2022/2023.
- **Le istanze dovranno essere inoltrate al Comitato Regionale Basilicata entro il 2 dicembre p.v..** La documentazione dovrà essere predisposta sul **Portale Società L.N.D.** attraverso una specifica tipologia di pratica denominata **"Rimborso Spese Sanitarie Decreto attuativo 2022"**. Dopo aver caricato la documentazione, la Società procederà alla firma elettronica della pratica e la stessa sarà accessibile dal Comitato Regionale che, dopo aver effettuato un preventivo controllo sui requisiti richiesti dalla Legge per la fruizione del contributo e della corretta documentazione allegata, procederà all'invio alla L.N.D.

3.2 SVINCOLO INATTIVITA' CALCIATORE (ART. 109 N.O.I.F.)

Esaminata l'istanza prodotta presentata dall'atleta sottoelencato, tendente ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva;

Visto che la Società interessata non ha effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'art. 109 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo;

Si comunica lo svincolo del seguente calciatore:

1020940	GARCIA LAUTARO EZEQUIEL	15.11.1995	CASTELLUCCIO
---------	-------------------------	------------	--------------

3.3 "PROGRAMMA DI INFORMAZIONE" RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO ÈLITE

- ASSOPOTENZA: **Primo incontro** - "Il Regolamento di gioco nelle specifiche categorie".

Saranno presenti Mario Loffredo Presidente sezione AIA di Potenza e i tesserati della categoria Under 15 della Società Assopotenza.

L'incontro si terrà nelle strutture del Principe di Piemonte martedì 29.11.2022 alle ore 16.30.

** CALCIO A 11 **

ECCELLENZA

3.4 VARIAZIONE GARA

GARA POMARICO - ROTONDA CALCIO del 20.11.2022

A seguito degli accordi intercorsi tra le Società interessate, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 20.11.2022 alle **ore 15.00** sul campo La Manfredara di Pomarico.

COPPA ITALIA ECCELLENZA "GIAN FRANCO LUPO"

3.5 PROGRAMMA GARE

Semifinali - Gare di ritorno del 30/11/22

CITTA' DEI SASSI MATERA	BRIENZA CALCIO	XXI SETTEMBRE MATERA	30/11/22	14:30
TRICARICO POZZO DI SICAR	POMARICO	COMUNALE TRICARICO	30/11/22	14:30

COPPA ITALIA PROMOZIONE "MAURO TARTAGLIA"

3.6 PROGRAMMA GARE

Semifinali - Gare di ritorno del 30/11/22

CALCIO SAN CATALDO	VIGGIANO	COMUNALE AVIGLIANO	30/11/22	14:30
SANTARCANGIOLESE	PESCOPAGANO 1926	MARTORANO SANT'ARCANGELO	30/11/22	14:30

** CALCIO A 5 **

COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE "GIUSEPPE MAGRINO"

3.7 VARIAZIONE GARA

GARA C.M.B. FUTSAL TEAM SSD ARL - FLACCO VENOSA del 27.11.2022

A seguito dell'indisponibilità del campo di gioco, la gara sopra indicata verrà disputata domenica 27.11.2022 alle ore 11.00 presso il **Palacampagna di Bernalda**.

UNDER 15

3.8 DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' CITTA' POTENZA CALCIO A 5

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società CITTA' POTENZA CALCIO A 5 disputerà le proprie gare interne il **martedì** alle **ore 16.30** presso il **Palapergola di Potenza**.

3.9 VARIAZIONE GARA

GARA CITTA' POTENZA CALCIO A 5 - COMPENS. SPORT PISTICCI del 28.11.2022

A seguito della variata disponibilità di campo, la gara sopra indicata verrà disputata **martedì 29.11.2022** alle **ore 16.30** presso il **Palapergola di Potenza**.

4. RISULTATI**CAMPIONATO: COPPA ITALIA ECCELLENZA**

DATA	GIORNATA			
16/11/22	3/A	BRIENZA CALCIO	CITTA DEI SASSI MATERA	1 - 1
		POMARICO	TRICARICO POZZO DI SICAR	1 - 1

CAMPIONATO: COPPA ITALIA PROMOZIONE

DATA	GIORNATA			
16/11/22	3/A	PESCOPAGANO 1926	SANTARCANGIOLESE	1 - 1
		VIGGIANO	CALCIO SAN CATALDO	1 - 2

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: A

DATA	GIORNATA			
14/11/22	4/A	ATELLA	CALCIO SAN CATALDO	5 - 0
		ATLETICO PALAZZO	MARMO PLATANO	3 - 5
		AVIGLIANO CALCIO PZ	PESCOPAGANO 1926	5 - 6
		CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	RAPOLLA SOCCER ACADEMY	1 - 3
		LAGOPESOLE	ORAZIANA VENOSA	5 - 3

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: B

DATA	GIORNATA			
14/11/22	4/A	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	TRICARICO POZZO DI SICAR	1 - 2
		BRIENZA CALCIO	BEATO BONAVENTURA	2 - 1
		POLISPORTIVA TITO	REAL TOLVE	9 - 0
		VIRIBUS POTENZA 1999	ASSOPOTENZA	5 - 4
15/11/22	4/A	LYKOS	CITTADELLA 2010	1 - 1

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: C

DATA	GIORNATA			
14/11/22	4/A	CASTELLUCCIO	SANTARCANGIOLESE	3 - 4
		REAL SENISE	ALL STARS UNITED	1 - 1
15/11/22	4/A	MARATEA	MOLITERNO	1 - 5
		VIGGIANO	ROTONDA CALCIO	1 - 3

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: D

DATA	GIORNATA			
14/11/22	4/A	ATLETICO MONTALBANO	POMARICO	2 - 5
		CITTA DEI SASSI MATERA	POLICORO	3 - 0 DELIBERA GS
		SCANZANO	ELETTRA MARCONIA	0 - 3 DELIBERA GS
15/11/22	4/A	FERRANDINA 17890	PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA	4 - 1
		MONTESCAGLIOSO CALCIO	INVICTA MATERA	1 - 4

CAMPIONATO: UNDER 19 CALCIO A 5 REG. MASCHILE

DATA	GIORNATA			
13/11/22	1/A	SS LAURENZANA CALCIO	OLD BOYS BERNALDA	4 - 6
14/11/22	1/A	ESSEDI MASCHITO	FUTSAL SCALERA	12 - 1
		GORGOGNONE	FERRANDINA 17890	6 - 4

CAMPIONATO: COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE

DATA	GIORNATA			
13/11/22	3/A	C.M.B.FUTSAL TEAM SSD ARL	OR.SA.VIGGIANO	5 - 0
		FLACCO VENOSA	COMPENS.SPORT PISTICCI	3 - 1

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, **il Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dai sostituti Giudici sportivi, avv. Vincenzo Margiotta e dr. Antonio Carlucci, nella seduta del **18/11/2022**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DELLA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

GARE DEL 16/10/2022

- **DIRIGENTI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/11/2022

PRISCO ANTONIO (CITTA DEI SASSI MATERA)

- **ALLENATORI**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BARDI GIUSEPPE (BRIENZA CALCIO)

FURET COUCEIRO NUNO FELIPE (CITTA DEI SASSI MATERA)

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CUEVAS MARTINEZ PABLO MANUEL (POMARICO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ISOLDI LUIGI (BRIENZA CALCIO)

AMANDONICO GIAMMARCO (CITTA DEI SASSI MATERA)

NOTARISTEFANO CHRISTIAN (CITTA DEI SASSI MATERA)

TRAGNI ANGELANTONIO (CITTA DEI SASSI MATERA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CLAPS DAMIANO (BRIENZA CALCIO)

ANGELASTRI GIUSEPPE (CITTA DEI SASSI MATERA)

BARG MOSER BRUNO (CITTA DEI SASSI MATERA)

TAMBORRA MATTEO (CITTA DEI SASSI MATERA)

LOIACONO CLAUDIO (POMARICO)

MONTANO CARLO (POMARICO)

RUPPEL AGUSTIN NICOLAS (POMARICO)

DI NELLA ROCCO (TRICARICO POZZO DI SICAR)

GIMONDO MAXIMILIANO ARI (TRICARICO POZZO DI SICAR)

TOURAY KALIFA (TRICARICO POZZO DI SICAR)

GARE DELLA COPPA ITALIA DI PROMOZIONE

GARE DEL 16/10/2022

- **ALLENATORI**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

NATALE GERARDO (CALCIO SAN CATALDO)

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SABATO VINCENZO

(CALCIO SAN CATALDO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

SABATO VINCENZO

(CALCIO SAN CATALDO)

VILLANO ANDREA

(CALCIO SAN CATALDO)

GAUDIOSI MICHELE

(PESCOPEGANO 1926)

LOTANO MICHELE

(PESCOPEGANO 1926)

NDIAYE PAPA MASSAMBA

(SANTARCANGIOLESE)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ANTOHI LIVIU

(PESCOPEGANO 1926)

LANZA ADRIANO

(PESCOPEGANO 1926)

STANCO ENZO

(PESCOPEGANO 1926)

BRUNO GASPARE

(SANTARCANGIOLESE)

DEL CIOPPA GIOVANNI

(SANTARCANGIOLESE)

CIERI JUAN IGNACIO

(VIGGIANO)

SANTALUCIA GIACINTO

(VIGGIANO)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - CALCIO A/11
GARE DEL 14/11/2022

- **SOCIETA'**

GARA CITTA DEI SASSI MATERA - POLICORO
POLICORO: PERDITA DELLA GARA - PUNTO PENALIZZAZIONE - AMMENDA € 200,00

Rilevato che la società **POLICORO** non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G. dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco decretava la non disputa della stessa per assenza della società **POLICORO**;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di assegnarle gara persa con il punteggio 3-0;

- di penalizzarla di 1(uno) punto in classifica;

- di comminarle l'ammenda di €.200,00 quale seconda rinuncia.

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA POLISPORTIVA TITO - REAL TOLVE

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato dagli atti ufficiali che la Società **REAL TOLVE** iniziava la gara con 8 (otto) calciatori, che dopo l'intervallo entrava in campo con 7 (Sette) e che nel corso del secondo tempo, precisamente al 23°, altro calciatore abbandonava il campo per infortunio;

Atteso pertanto che il D.G., impossibilitato a far proseguire la gara, in quanto la Società **REAL TOLVE** non aveva in campo il minimo dei giocatori previsto dall'art.73 delle NOIF, la sospendeva definitivamente al 23° del secondo tempo;

P.Q.M. DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società **REAL TOLVE** con il punteggio acquisito sul campo **POLISPORTIVA TITO - REAL TOLVE 9-0**;

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA SCANZANO - ELETTRA MARCONIA

Il Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Considerato che l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo può essere instaurato d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali di gara;

Atteso che l'articolo 21 comma 1 del CGS prevede: "Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2"; Appurato che l'articolo 137 comma 2 del CGS stabilisce "Ad eccezione delle gare relative alle categorie "Pulcini" ed "Esordienti", il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio Comunicato Ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo";

Rilevato che alla gara in oggetto ha partecipato un calciatore sanzionato con il provvedimento di espulsione nella gara precedente, in particolare il n. 17 SCHETTINO SAMUELE della Società SCANZANO, il quale prendeva parte alla gara in posizione irregolare;

Ritenuto pertanto, che la Società SCANZANO in tal modo ha disatteso quanto contenuto nell' articolo 137 comma 2 del CGS;

P.Q.M. DELIBERA

- di non omologare il risultato conseguito sul campo e di assegnare gara persa alla Società SCANZANO con il seguente risultato SCANZANO - ELETTRA MARCONIA 0-3;

- di disporre la squalifica di 1 (una) gara, in aggiunta a quella comminata con il C.U. CR Basilicata n.48 del 15.11.2022 al calciatore SCHETTINO SAMUELE della Società SCANZANO;

- di disporre l'inibizione fino al 25.11.2022 del sig. Ferruzzi Antonio della Società SCANZANO, quale Dirigente Accompagnatore ufficiale della squadra;

- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

AMMENDA E. 50 CASTELLUCCIO

A fine gara, mentre i tesserati della squadra ospitata festeggiavano per la vittoria, sostenitori della squadra ospitante lanciavano oggetti al loro indirizzo, senza conseguenze.

- **DIRIGENTI**

AMMONIZIONE (I INFR)

PALLADINO LUIGI

(BRIENZA CALCIO)

MASTROSIMONE MICHELE

(SANTARCANGIOLESE)

- **ALLENATORI**

AMMONIZIONE (I INFR)

DE SALVO VITO

(SANTARCANGIOLESE)

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARINO GIUSEPPE DOM

(REAL SENISE)

Durante una rissa afferrava per il collo un avversario rivolgendogli frase minacciosa, atteggiamento ingiurioso che teneva anche nei confronti del D.G.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BALICE VALENTINO PIO

(ATLETICO MONTALBANO)

FABIANO DOMENICO LUIGI

(ALL STARS UNITED)

MARTINO ANTONIO

(CASTELLUCCIO)

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (III INFR)

PICCINNO CRISTIAN (ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FIDANZA ANTONIO (ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)
 MANGLI ABDULLA (AVIGLIANO CALCIO PZ)
 CARLEO ALESSANDRO (BEATO BONAVENTURA)
 MARGHERITA SALVATORE (BRIENZA CALCIO)
 BARRELLA ANGELO (CASTELLUCCIO)
 DI LASCIO NICOLO (CASTELLUCCIO)
 GUZZO FRANCESCO (CASTELLUCCIO)
 VALVANO LUCIANO (LAGOPESOLE)
 BUONCORE ANTONIO (POMARICO)
 VITUCCI GIUSEPPE (POMARICO)
 VILLANI IACOPO (SANTARCANGIOLESE)
 BELLACICCO ALESSIO (SCANZANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PECORELLI ALESSANDRO (ALL STARS UNITED)
 CASELLA MATTEO (ASSOPOTENZA)
 CIAMPA FRANCESCO PIO (ATELLA)
 CASADIBARI CRISTIAN (ATLETICO PALAZZO)
 MECCA GABRIELE (AVIGLIANO CALCIO PZ)
 PETROLA ARMANDO (CASTELLUCCIO)
 SUPINO SIMONE (CASTELLUCCIO)
 BIANCONE MATTIA (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
 PAOLINO GIUSEPPE (CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)
 SCARDILLO MANUEL (ELETTRA MARCONIA)
 GENOVESE GIANNI (LAGOPESOLE)
 LAROTONDA JONATHAN (LAGOPESOLE)
 TROGLIA GERARDO (MARMO PLATANO)
 ZECCOLA MANUEL (MARMO PLATANO)
 ANTOHI LIVIU (PESCOPEGANO 1926)
 PICCININNO GABRIELE (PESCOPEGANO 1926)
 TOBIA JASON JOE (PESCOPEGANO 1926)
 FIORE CHRISTIAN (POMARICO)
 GALA ANTONIO (RAPOLLA SOCCER ACADEMY)
 DRAGONETTI IVANPAOLO (REAL SENISE)
 MAGA ANDREI GHEORGI (REAL SENISE)
 CASTELLANO GINO GIOVANNI (SANTARCANGIOLESE)
 CAVALLO LUCA (SANTARCANGIOLESE)
 PARABITA MATTEO (SANTARCANGIOLESE)
 GALGANO SAMUELE (VIRIBUS POTENZA 1999)

GARE DEL 15/11/2022

• **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (III INFR)

RICCARDI NUNZIO (MONTECAGLIOSO CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MANGINO ALESSANDRO (MOLITERNO)
 VASSALLO VITO (MOLITERNO)
 MAMONE FABRIZIO (PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MELI FRANCESCO (FERRANDINA 17890)
 CHIMENTI MATTEO (INVICTA MATERA)
 GINEFRA GIANCARLO (MOLITERNO)

SANTARCANGELO MARCO MICHELE	(MONTESCAGLIOSO CALCIO)
GJEVORI SALI	(PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA)
CHIACCHIO FEDERICO	(ROTONDA CALCIO)
DE FRANCO FRANCESCO	(ROTONDA CALCIO)
DE FRANCO GIUSEPPE	(ROTONDA CALCIO)
MAZZEI GIUSEPPE	(ROTONDA CALCIO)
OLIVETO NICOLA	(ROTONDA CALCIO)
ALIATI SIMONE	(VIGGIANO)
BIANCO ANTONIO PIO	(VIGGIANO)
MIRANDA SIMONE GIULIANO	(VIGGIANO)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - CALCIO A/5

GARE DEL 13/11/2022

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

SBIROLI FRANCESCO	(OLD BOYS BERNALDA)
NIGRO CARMINE PIO	(SS LAURENZANA CALCIO)
RUGGIERI MARCO	(SS LAURENZANA CALCIO)

GARE DELLA COPPA ITALIA CALCIO A/5 - FEMMINILE

GARE DEL 13/10/2022

- **CALCIATRICI NON ESPULSE**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

FORTE ADELE IMMA	(COMPENS. SPORT PISTICCI)
QUATTROMINI GIUSI	(COMPENS. SPORT PISTICCI)
SCARCIA GIUSEPPINA	(OR.SA. VIGGIANO)

6. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

6.1 RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' F.S.T. RIONERO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATE SUL C.U. N. 46 DEL 09/11/2022.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli **Avv.ti Antonello Mango** - Presidente - **Pietro Madonia** e **Donato Boccia** - Componenti - nella seduta in Camera di Consiglio del **18 NOVEMBRE 2022**, ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo dalla Società **F.S.T. RIONERO** proposto, in data **14/11/2022**, avverso le decisioni del Giudice Sportivo sul **C.U. n° 46** del **09/11/2022** riportate;

Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente **Sodalizio** depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, nei termini ed ai sensi dell'**art. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO)** del **C.G.S.**, di valida comunicazione alla contro interessata **S.C. PIETRAGALLA**;

Considerato, nondimeno, che, a mente del **comma 3, del medesimo articolo 76**, del **C.G.S.**, il **RECLAMO** deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera della reclamante alla controparte **entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione** che si intende impugnare;

Atteso, altresì, come il ricorrente **Sodalizio** abbia chiesto l'annullamento delle **Decisioni** del Giudice Sportivo adottate e conseguentemente disporre, in primis, la ripetizione/il recupero della gara in esame attesa la comminazione allo stesso di gara persa con il seguente punteggio: **F.S.T. RIONERO - S.C. PIETRAGALLA 0-3**, nonché, con riferimento ai calciatori **Brescia Antonio, Jallow Momodou e Sissoko Demba**, l'annullamento *in toto* delle relative squalifiche, ovvero, in subordine, la rideterminazione in una sola giornata;

Verificato come, dalla documentazione presente in atti, il reclamo (*in senso stretto*) proposto dal ricorrente **Sodalizio**, pur essendo stato inviato alla Segreteria della C.S.A.T. di questo C.R. entro giorni cinque dalla pubblicazione del C.U. contenente le decisioni impugnate, **NON** risulti, tuttavia, essere stato trasmesso, nel suindicato termine, alla contro interessata **S.C. PIETRAGALLA**;

Ritenuto come tale accertato vizio determini l'inammissibilità del reclamo con conseguente impossibilità di procedere all'esame del merito e di tutto quanto ivi dedotto, le cui ragioni, debbono, per effetto di tanto, comunque ritenersi integralmente assorbite;

P.Q.M.

- **Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società F.S.T. RIONERO avverso le decisioni del Giudice Sportivo riportate sul C.U. n° 46 del 09/11/2022, ai sensi dell'art.76, comma 3 del C.G.S..**
- **Dispone** incamerarsi la tassa reclamo, se versata.
- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Publicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 18/11/2022

Il Segretario
(Rocco Leone)

Il Presidente
(Emilio Fittipaldi)